



2011/08.10/000020-01  
DIRA41000 - 2018/110

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI  
UFFICIO V.I.A.

**Oggetto:** D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E L.R. 40/1998 E S.M.I..  
PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA "BALMA ORO" E  
RELATIVA DISCARICA, NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.  
PROPONENTE: ITALPIETRE S.R.L., VIA LUNGASERRA n.1, 12032 - BARGE.  
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Vista l'istanza In data 09.05.2017, con prot. n. 36621, da parte del Sig. Franco Liporace, legale rappresentante della Italtopie S.r.l., con sede legale in Barge, Via Lungaserra n. 1 - intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato e la proposta di Variante urbanistica al PRG del Comune di Bagnolo Piemonte, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave".

**Premesso che:**

- il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", pubblicato in data 09 maggio 2017;
- sul BURP n. 21 del 25.05.2017 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e la proposta di Variante urbanistica al PRG del Comune di Bagnolo Piemonte;
- l'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. - *"Cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a poli estrattivi, individuati ai sensi del DPAE, II° stralcio e per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 mc – valore costante da assumere indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta – nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di polo estrattivo"*;

**Considerato che:**

– **dal punto di vista progettuale**

- il presente progetto di coltivazione si riferisce al corso di cave denominato Balma Oro. Le aree in oggetto si estendono tra le quote assolute 1245 s.l.m. e 1300 s.l.m.. La zona si trova a cavallo tra il Rio Infernotto, affluente di sinistra del Torrente Ghiandone nel quale si immette all'altezza del concentrico del Comune di Barge, a sua volta affluente di sinistra del Fiume Po e il Rio Pian del Mar, affluente del rio Infernotto, nel quale si immette in corrispondenza del piazzale di cava. L'area inoltre è interamente sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 9 agosto 1989, n. 45: "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", a vincolo paesaggistico-forestale ai sensi del d. lgs 42/2002 in quanto area parzialmente boscata e inclusa nella perimetrazione del PAI come area non perimetrata a rischio molto elevato (Ee). La cava in oggetto è attiva da diversi decenni e fino al 2006 insisteva all'interno dei lotti N. 3a, 4, 4a, 4b, 5e 6 che sono classificati nel PRGC come area estrattiva, di proprietà comunale. Con l'autorizzazione del 2006 la cava si è ingrandita occupando circa 8000 m2 di terreno agricolo, privato, in ampliamento ai lotti citati. Per tale area non è mai stato adeguato lo strumento urbanistico, tanto che oggi è ancora classificata come area agricola. Nell'ambito del progetto di coltivazione sottoposto alla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale è stata presentata la contestuale proposta di Variante urbanistica al PRG del Comune di Bagnolo Piemonte, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 23/2016 per l'adeguamento dello strumento urbanistico all'attività estrattiva.

Il nuovo progetto, che si articola in due fasi di 5 anni ciascuna, non prevede ulteriori ampliamenti ma semplicemente il ribasso dell'attuale piazzale di cava fino alla quota finale del precedente progetto, e cioè mediamente alla quota di 1240 slm.

Oltre al ribasso del piazzale attuale, il nuovo progetto prevede la realizzazione di un deposito permanente degli sfridi di cava, in un'area nella quale insiste un lotto fuori corso adiacente alla cava. Tale lotto è quasi esclusivamente su terreni privati tranne circa 110 m2 su terreno comunale. Nonostante nel lotto fuori corso ci fosse una cava, attiva fino al 2014, i terreni sono classificati come agricoli nel PRGC, in quanto non è stato mai predisposto l'adeguamento dello strumento urbanistico all'attività estrattiva. La superficie della discarica, al termine dei 15 anni per cui è richiesta l'autorizzazione ammonta a circa 3697 m2.

Al termine dei dieci anni per cui si richiede l'autorizzazione la cava si presenterà come un grande anfiteatro all'interno del quale i due rii, Rio Infernotto e Rio Pian del Mar, formeranno 3 cascate da 20 m ciascuna prima di essere convogliati dai nuovi canali di base verso l'area di naturale deflusso. Tutti i gradoni e il piazzale saranno recuperati con la piantumazione di essenze arboree e arbustive che creerà un ambiente verde piacevole e funzionale dal punto di vista idraulico.

– **dal punto di vista amministrativo**

- In data 20 luglio 2017 era stata convocata la 1<sup>a</sup> riunione della Conferenza dei Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame.
- Nel corso della medesima, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali, sotto l'aspetto minerario, paesaggistico/ambientale ed urbanistico, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 62269 del 08.08.2017.
- In data 06.11.2017, con prot. di ric. n. 83448, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta.
- Con nota del 15.11.2017 (prot. n. 86347), l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare la documentazione integrativa e contestualmente a sospendere l'iter procedurale, in attesa dell'espressione favorevole del Consiglio Comunale di Bagnolo Piemonte in merito all'approvazione della variante in argomento.
- in data 23.04.2018 con prot. di ric. n. 31023, il Comune di Bagnolo Piemonte ha trasmesso il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS e la Deliberazione del C. C. n. 15 del 16.04.2018 di approvazione della Variante urbanistica n. 40 al PRGC, relativa alla modifica della destinazione d'uso dell'area oggetto dell'attività estrattiva in discussione, i termini del procedimento sono stati riaperti.

Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 27 giugno 2018 è stata convocata e si è svolta -in sede decisoria - la 2<sup>a</sup> Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

- **parere favorevole** espresso dalla **Provincia di Cuneo - Ufficio Cave** in merito
  - al **giudizio di compatibilità ambientale**, per **anni dieci**;
  - **all'approvazione del progetto per anni dieci** (relativamente alle prime 2 fasi);
  - **all'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016 per anni cinque** (prima fase) a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo,

in relazione alla cava "Balma Oro" e relativa discarica, sita nel Comune di Bagnolo Piemonte. Detto parere favorevole, è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**).

- **Parere unico favorevole della Regione Piemonte** formalizzato dal **Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere** con nota prot. n. 47631 del 25.06.2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato al presente provvedimento (**ALLEGATO 2**); tale parere contiene altresì i seguenti pareri favorevoli:
  - parere favorevole ex L.R. 45/89 e s.m.i. del **Settore Geologico** subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
  - parere tecnico forestale ex L.R. 45/89 e s.m.i. e parere relativo al progetto di compensazione boschiva ex art. 19, L.R. 4/2006 del **Settore Tecnico Regionale di Cuneo**, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate;
  - comunicazione del **Settore Territorio e Paesaggio** in cui si rileva che l'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. risulta di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte.
- **Parere favorevole** all'approvazione della variante urbanistica al PRGC n. 40 ai sensi della L.R. 23/2016 e DPGR n. 11/R-2017 del **Comune di Bagnolo Piemonte** formalizzato con

D.C.C. n. 15 del 16.04.2018, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 3**).

- **Autorizzazione paesaggistica n. 14 del 25.10.2017** ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal **Comune di Bagnolo Piemonte** e depositata agli atti dell'Amministrazione in sede di Conferenza di Servizi del 27 giugno 2018; l'autorizzazione è allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 4**).
- Contributo tecnico – scientifico di **ARPA Piemonte** con nota prot. di ric. n. 48026 del 25.06.2018 (**ALLEGATO 5**), che pur rilevando la non sussistenza di motivi ostativi per il prosieguo dell'iter autorizzativo, segnala quanto segue:

- (...) *con l'aggiunta di una nuova superficie da destinare a discarica di inerti si entra parzialmente nella Zona di Rispetto di una probabile sorgente idropotabile. Per quanto ci troviamo in un settore di valle e in un settore marginale della Zona circolare di Rispetto, rispetto al punto di captazione (...) resta il dubbio se tale vincolo sia compatibile con il disposto dell'articolo 94 del D. Lgs. 152/2006 lettera h) del comma 4 (...).*

In merito a quanto sopra la Provincia rileva che, come correttamente segnalato da ARPA, si è in presenza di una discarica di inerti che interferisce, marginalmente, con la Zona di Rispetto di una probabile captazione idropotabile.

La discarica mineraria interferente sarà costituita da materiali definibili come "rifiuti da estrazione", sottratti dalla disciplina del D. Lgs. 152/2008: la loro gestione è infatti regolata dal D. Lgs. 117/2008 che prevede, tra l'altro, che si parli di "strutture di deposito dei rifiuti da estrazione" in luogo del vecchio termine di "discarica mineraria". Da un punto di vista minerario, le "strutture di deposito dei rifiuti da estrazione" (cioè le discariche minerarie), come quelle di progetto, possono essere considerate delle "pertinenze" della cava vera e propria.

Ne consegue che, a giudizio di questa Provincia, trova applicazione la lettera f) del 4 comma dell'articolo 94 del D. Lgs. 152/2006, che vieta l'insediamento "*di cave che possono essere in connessione con la falda*". A questo proposito si nota che, come già rilevato da ARPA nella propria Relazione Tecnica, la discarica mineraria, insiste su un settore marginale di valle e quindi geometricamente inferiore, rispetto alla posizione di una probabile sorgente idropotabile e quindi non vi sia connessione tra le opere a progetto e le acque sotterranee della captazione idropotabile.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che sia verificata la compatibilità tra il disposto dell'articolo 94 e la presenza della discarica mineraria.

- In questa ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

– **dal punto di vista ambientale**

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (e la suddetta controdeduzione), dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata alle seguenti prescrizioni:

**Raccomandazioni ed adempimenti in attuazione di disposti normativi specifici:**

1. il proponente deve indicare, prima dell'inizio lavori, l'esecutore dei lavori, che deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
2. l'area di cava sia recintata, ovvero sia comunque impedito l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
3. durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
4. tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
5. per il trasporto di tutti i materiali dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi;
6. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
7. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
8. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
9. eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D. Lgs 152/06).

### **Prescrizioni generali:**

10. siano mantenuti i capisaldi quotati utilizzati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori;
11. nessun lavoro di coltivazione mineraria dovrà essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai Lotti 3 A, 4, 4 A, 4 B, 5, 6, e segnatamente dei mappali 162p, 182p, 180p, 214p, 181p, 188p, 186,187, 195p, 215p del Foglio 46, e mappale 13p del Foglio 47 censiti al Catasto dei Terreni del Comune di Bagnolo Piemonte così come riportato nell'istanza e negli elaborati di progetto;
12. dovrà essere assicurata durante e al termine della coltivazione la corretta regimazione e il deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area di cava. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati come da progetto;
13. i piazzali di cava, al termine dei lavori di recupero morfologico, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
14. ai sensi del comma 5 bis dell'art. 5 del D.lgs 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa;
15. il riporto di materiale sul piazzale dovrà procedere dal basso verso l'alto, fino alle quote e secondo le modalità previste in progetto, con granulometrie decrescenti al fine di ottenere una struttura idonea per il riporto del terreno vegetale ed il successivo riutilizzo;

16. Il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto a:
  - a) effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso agli Enti presenti in Conferenza ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
  - b) presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
17. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;

### **Prescrizioni specifiche:**

18. qualora il titolare intenda avvalersi per i lavori di realizzazione del progetto di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 23/2016;
19. la scopertura del terreno vegetale, così come i lavori di riempimento previsti dovranno procedere secondo le modalità e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
20. prima dell'inizio della coltivazione siano effettuate le operazioni e le opere preparatorie necessarie;
21. l'abbattimento sia attuato con fori ravvicinati e con piccole cariche di esplosivo od altra tecnica idonea ad ottenere superfici di distacco piane e regolari ed evitare la propagazione di fessurazioni nel versante;
22. i gradoni dovranno avere, nella configurazione di fine scavo al quinto anno, oggetto della presente autorizzazione, pedate non inferiori a 5 m ed altezze tali da configurare un ribasso medio di circa 7 metri;
23. l'inclinazione dei gradoni non dovrà essere superiore a quella di progetto;
24. alla ripresa dei lavori dopo la pausa invernale e comunque in seguito ad eventi pluviometrici particolarmente intensi, la ditta esercente dovrà esperire un rilievo geostrutturale aggiornato onde provvedere all'individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d'opera;
25. dovrà comunque essere realizzato, come da progetto presentato, un gradone roccioso di larghezza pari a 8-10 metri, posto al di sotto del fronte n. 7. Tale gradone dovrà essere munito, sempre come da progetto, da un materasso detritico per l'arresto di eventuali crolli;
26. la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione dovrà essere dotata di una zona ribassa atta a intercettare eventuali dissesti di versante provenienti da monte, ove è presente una porzione di versante parzialmente dissestata;
27. dovrà essere operata la manutenzione della briglia a monte cava
28. la vasca di decantazione dovrà essere prontamente adeguata con il progressivo ribasso previsto in corso di coltivazione;

### **Ai fini del recupero ambientale** la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:

29. entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale;
30. le specie da impiegare dovranno essere quelle previste in progetto. In ogni caso, dovranno comunque essere privilegiate, le specie contraddistinte da spiccate caratteristiche di pionierismo;
31. entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di coltivazione e recupero dovrà essere inviata al Settore Cave della Provincia di Cuneo una relazione sull'andamento dei lavori di recupero ambientale eseguiti e da eseguirsi;
32. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione

- dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;
33. i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di abbancamento;
  34. negli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D. M. n. 86 del 19/04/1999 al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
  35. i lavori di recupero per il resto vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;
  36. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 3 (tre) anni dalla scadenza dell'autorizzazione.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Richiamata** la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

**Atteso che:**

- ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

**Visti:**

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 e s.m.i.;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i.;
- la L.R. 26.04.2000, n. 44 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 20 luglio 2017 e del 27 giugno 2018, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

**Preso atto** delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

**Accertato** quindi che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 27 giugno 2018 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento estrattivo proposto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste

dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, richiamate nei precedenti punti da 1 a 36, contenute nell'ALLEGATO 1, nonché di quelle di cui agli ALLEGATI 2-3-4 in premessa indicati.

**Vista** la Deliberazione del C. C. del Comune di Bagnolo Piemonte n. 15 del 16.04.2018 di approvazione della Variante urbanistica n. 40 al PRGC, relativa alla modifica della destinazione d'uso dell'area oggetto dell'attività estrattiva in discussione.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

#### **DETERMINA**

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al **progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava "Balma Oro" e relativa discarica, nel Comune di Bagnolo Piemonte**, presentato da parte del Sig. Franco Liporace, legale rappresentante della **Italpietre S.r.l.**, con sede legale in Barge, Via Lungaserra n. 1, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.
3. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti da 1 a 36 delle premesse, che si richiamano integralmente.
4. **DI DARE ATTO** che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 2 è subordinato, oltre che alle prescrizioni tutte richiamate al punto 3, contenute nell' ALLEGATO 1, al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli ALLEGATI 2-3-4 in premessa indicati.
5. **DI PRENDERE ATTO** del parere favorevole all'approvazione della variante urbanistica al PRGC n. 40 ai sensi della L.R. 23/2016 e del DPGR n. 11/R-2017 da parte del Comune di Bagnolo Piemonte, formalizzato con D.C.C. n. 15 del 16.04.2018, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 3**);
6. **DI RINVIARE L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA al vigente PRG del Comune di Bagnolo Piemonte**, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 23/2016 e s.m.i. al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016, di competenza della Provincia di Cuneo - Ufficio CAVE.
7. **DI RINVIARE** il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016, comprensiva delle autorizzazioni ex L.R. 45/89 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza della Provincia di Cuneo - Ufficio CAVE da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
8. **DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al punto 3, nonché di quelle contenute nel Parere tecnico conclusivo ex L.R. 23/2016 (**ALLEGATO 1**).
9. **DI CONSIDERARE ACQUISITA**, in senso favorevole, l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal **Comune di Bagnolo Piemonte** con provvedimento n. 14 del 25.10.2017, in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 4**).
10. **DI CONSIDERARE ACQUISITI**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
11. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
12. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3. nonché l'autorizzazione di cui al punto 5 sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
  - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
  - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate ai precedenti punti 3 e 7.
- 13. DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
- 14. DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro **dieci anni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
- 15. DI STABILIRE** altresì che, eventuali modifiche rispetto al progetto proposto, necessarie in ordine a difficoltà operative, dovranno essere oggetto di specifica istanza di Variante ai sensi della L.R. 23/2016, previa Verifica di impatto ambientale ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i..
- 16. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 17. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- parere tecnico della **Provincia di Cuneo - Ufficio Cave** (prot. n. 49290 del 28.06.2018 - **ALLEGATO 1**);
- **Parere della Regione Piemonte** (nota prot. n. 47631 del 25.06.2018 - **ALLEGATO 2**);
- D.C.C. n. 15 del 16.04.2018 del **Comune di Bagnolo Piemonte (ALLEGATO 3)**;
- Autorizzazione paesaggistica n. 14 del 25.10.2017 del **Comune di Bagnolo Piemonte (ALLEGATO 4)**;
- Contributo tecnico – scientifico di **ARPA Piemonte** (nota prot. di ric. n. 48026 del 25.06.2018 **(ALLEGATO 5)**).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Regionale Amministrativo o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

II DIRIGENTE  
Dott. Alessandro RISSO